

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

X LEGISLATURA

---

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

---

### 4<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

#### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1988

(Antimeridiana)

---

**Presidenza del Vice Presidente SARTORI**

#### INDICE

##### Interrogazioni

|   |           |
|---|-----------|
| PRESIDENTE .....  | Pag. 1, 3 |
| CHIESURA (PCI) .....  | 2         |
| FERRAGUTI (PCI) .....   | 4         |
| FOTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la<br>previdenza sociale ..... | 2, 3      |
| VECCHI (PCI) .....  | 2         |

*I lavori hanno inizio alle ore 11,45.*

**Presidenza del Vice Presidente SARTORI**

##### Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo  
svolgimento di interrogazioni.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE4<sup>o</sup> RESOCONTO STEN (13 gennaio 1988)

La prima interrogazione è dei senatori Chiesura ed altri. Ne do lettura:

CHIESURA, VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI, IANNONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che ci sono aziende che hanno fatto accordi per forme di risparmio collettivo (pensioni integrative) per i loro dipendenti;

considerato che il prelievo viene effettuato direttamente nelle buste paga sull'imponibile,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di chiarire se tale procedura riduca o meno la quota spettante all'INPS, con grave danno per l'istituto pubblico e per la comunità.

(3-00119)

FOTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Va detto, in via preliminare, che la questione della assoggettabilità contributiva degli accantonamenti effettuati in base ad accordi aziendali per finanziare integrazioni del trattamento pensionistico investe numerosi settori, tra i quali, in modo particolare, quelli dell'edilizia, del credito, del lavoro agricolo dipendente, tessile, metalmeccanico e petrolchimico.

La questione sollevata rientra nel più vasto ambito della assoggettabilità a contribuzione degli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso Fondi o Casse aziendali per trattamenti integrativi delle varie forme di previdenza e concerne l'interpretazione da dare all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che detta la nozione di retribuzione imponibile.

Il problema interpretativo è notevolmente complesso perchè le prestazioni erogate per il tramezzo di organismi appositamente costituiti non sono sempre riconducibili ad unità concettuale, in quanto la diversità di strutturazione dei trattamenti previsti nonchè dei fondi che li gestiscono può evidenziare, negli stessi, una prevalenza di elementi di natura assistenziale o di natura retributiva.

Il Ministero non si è ancora pronunciato in via organica e definitiva circa la questione se i predetti accantonamenti possano rientrare nel concetto di retribuzione da valere quale base per il pagamento dei contributi di previdenza o

debbano invece esserne esclusi e ciò, principalmente, nella considerazione che gli stessi potrebbero avere natura previdenziale, sia pure con carattere integrativo contrattuale.

La delicatezza della materia è poi accresciuta dal fatto che molti Fondi non sono di recente costituzione ed anzi hanno preceduto spesso l'istituzione delle stesse forme di previdenza obbligatoria.

A parte i contributi previdenziali dovuti al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime, per i quali l'esclusione dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale è espressamente prevista dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, le contribuzioni relative ai fondi di previdenza di tutte le altre categorie rientrano, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (v. decisione Sezione lavoro del 13 maggio 1987, n. 4422), nella suddetta base imponibile.

Non va, comunque, sottaciuta la necessità di valutare, con la massima attenzione, i riflessi che l'indirizzo interpretativo nella materia potrebbe avere sulle linee di politica previdenziale, con riferimento soprattutto allo sviluppo delle forme di previdenza integrativa o al loro ridimensionamento.

In definitiva la questione da sempre dibattuta può trovare corretta ed adeguata soluzione solo in sedi ed occasioni che ne consentano ampia e diffusa valutazione: tale potrebbe essere la discussione e l'approvazione del disegno di legge sul riordino del sistema pensionistico.

CHIESURA. Signor Presidente, siamo soddisfatti della risposta fornita dall'onorevole Sottosegretario, anche perchè questo ci permetterà di parlar chiaro ai lavoratori. Concordiamo sulla necessità di un'approfondita discussione della materia e ribadiamo la necessità di non ridurre la quota di contributi spettante all'INPS, per non causare gravi danni all'INPS stesso e al paese.

VECCHI. Signor Presidente, se me lo consente, vorrei aggiungere un rilievo. Siamo ancora di fronte al fatto che la materia rimane aperta, non ha una definizione, per cui continuano a sussistere interpretazioni diverse. La

cosa è estremamente seria e grave, perchè nel momento in cui ci sono spinte per lo sviluppo di prestazioni integrative, si capisce subito che se non si risolve questo problema in un certo modo, cioè assoggettando l'insieme della massa salariale alla contribuzione previdenziale, si favorisce il ricorso ad interventi privati anzichè all'intervento pubblico.

Quindi la nostra è una richiesta precisa. Noi sollecitiamo il Ministero del lavoro a chiarire la materia; è vero che ciò può essere fatto in sede di riordino complessivo del sistema pensionistico, ma siccome sono ormai tre legislature, dieci anni, che si parla di riordino e questo non arriva, abbiamo molti dubbi e molte preoccupazioni che si possa definire una materia così importante ed urgente in tale ambito.

Bisogna invece che sia approntato subito un provvedimento da parte del Governo per definire la questione in modo preciso, e cioè, a nostro avviso, chiarendo che la massa complessiva salariale è sottoposta alle trattenute previdenziali e assistenziali. Poi ognuno agisce come crede: se successivamente intende costituirsi un fondo integrativo è liberissimo di farlo, partendo però da un salario che è già stato assoggettato alla contribuzione.

Si tratta di un'operazione che il Ministero deve compiere con rapidità, per evitare che anche da parte dello Stato ci sia una sollecitazione allo sviluppo di prestazioni integrative private e quindi ad uno svuotamento e ad una mortificazione dell'intervento pubblico. Tale evento infatti, anche dal punto di vista della certezza del diritto, sarebbe estremamente dannoso per l'intera collettività e soprattutto per i lavoratori che hanno bisogno degli interventi previdenziali ed assistenziali.

*FOTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non ho nulla da aggiungere a quanto detto in precedenza, se non apprezzare quello che è stato dichiarato dai senatori intervenuti.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione dei senatori Giugni ed altri. Ne do lettura:

**GIUGNI, TOTH, FERRAGUTI, SANNA.** – *Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* –

Per sapere se il Ministro interrogato intenda intervenire presso gli uffici dell'amministrazione periferica, affinchè vengano rimossi le preoccupazioni e lo stato di allarme che si sono creati in numerosi comuni a seguito di una inesatta interpretazione della legge n. 56 del 1987.

Circola infatti la convinzione che l'organizzazione circoscrizionale imporrebbe ai lavoratori una serie di operazioni da compiersi a distanza anche di 20-30 chilometri dal luogo di residenza, non tenendosi conto che l'articolo 3 della legge citata prevede l'istituzione di recapiti comunali.

Gli interroganti chiedono, altresì, che venga fatta luce sulle modalità con le quali si è sparsa questa interpretazione tendenziosa. Tali fatti sono stati accertati nel corso di un'indagine conoscitiva condotta in Sardegna (dal 19 al 21 ottobre 1987) dalla Commissione lavoro del Senato.

(3-00138)

*FOTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Va subito detto che è del tutto infondata e ingiustificata la preoccupazione determinata dalla erronea convinzione che l'organizzazione circoscrizionale del mercato del lavoro imporrebbe ai lavoratori operazioni da compiersi anche a distanza notevole dalle località di loro residenza.

Infatti la riorganizzazione del mercato del lavoro, come si rileva chiaramente dal testo della legge n. 56 del 1987, non si esaurisce con l'istituzione delle sezioni circoscrizionali e con l'individuazione dei relativi ambiti di competenza, ma prevede l'ulteriore articolazione – da attuarsi da parte dei direttori dei competenti uffici provinciali, con il necessario apporto propositivo e consultivo degli organismi collegiali regionali e locali di governo del mercato del lavoro – in recapiti e sezioni decentrate. Inoltre, al fine di soddisfare peculiari esigenze, l'Amministrazione prevede la possibilità che determinati servizi, meramente preparatori ed esecutivi, possano essere svolti anche in sedi ancor più decentrate, sia pure in forma non strutturale.

Il Ministero, prendendo spunto dall'interrogazione cui si risponde, ha ritenuto di fornire ai propri uffici periferici alcuni chiarimenti in

11<sup>a</sup> COMMISSIONE4<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (13 gennaio 1988)

ordine alla nuova organizzazione circoscrizionale, con specifiche precisazioni anche in merito all'istituzione dei recapiti comunali ed ha nel contempo invitato gli uffici medesimi a far conoscere le modalità con le quali si è sparsa, nei territori di competenza, l'interpretazione errata della legge n. 56 per ciò che riguarda l'argomento di cui trattasi.

Con riferimento all'ultima parte del messaggio inviato dall'Amministrazione alle proprie dipendenze regionali - messaggio che, per maggiore informazione, è a disposizione - gli uffici periferici, ove necessario, hanno provveduto a diffondere informazioni atte a vanificare le preoccupazioni insorte con l'estendersi di interpretazioni errate sul contenuto e sulla attuazione della legge richiamata.

Ad oggi, i decreti istitutivi delle circoscrizioni sono stati tutti emanati (21 esclusa la Sicilia), con la creazione di 472 nuove entità territoriali, mentre è imminente la pubblicazione del decreto ministeriale di organizzazione delle strutture circoscrizionali, decreto per il quale è stato già acquisito un parere favorevole di massima anche da parte delle confederazioni sindacali dei lavoratori.

Per quanto riguarda le disposizioni che il Ministero ha impartito posso lasciare alla Presidenza della Commissione copia del *telex* che è a disposizione di tutti i Commissari.

**FERRAGUTI.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, la nostra idea era partita dall'indagine conoscitiva cui fa riferi-

mento l'interrogazione presentata insieme al presidente Giugni. Per quanto mi riguarda, mi dichiaro soddisfatta e devo dire comunque che abbiamo ottenuto un risultato. Il Sottosegretario diceva che avrebbe dovuto essere considerata infondata la nostra preoccupazione, ma se ad essa si è dato seguito, è evidente che il nostro intervento è stato quanto meno utile, perché in effetti vi era più di una voce che ormai si era diffusa in Sardegna su questo problema. Occorreva un effettivo e reale tentativo di rendere operativi i decreti istitutivi sulla riforma del collocamento al fine di combattere uno stato di non sufficiente governabilità del mercato del lavoro. Siamo quindi decisamente soddisfatti da questo punto di vista, perché ciò significa finalmente eliminare un contenzioso e riportare ad una lettura corretta della legge e dei decreti istitutivi, così come era nostro intendimento fare.

Mi permetto di dire anche che si interrompe finalmente un'ipotesi di terrorismo psicologico, che qua e là avevamo evidenziato nel corso dell'indagine conoscitiva.

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 12.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici  
Dott ETTORE LAURENZANO*